

Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l'incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), emanato con DPRReg 119/2013.

Art. 1 modifiche all'articolo 1 del DPRReg. 119/2013
Art. 2 modifiche all'articolo 2 del DPRReg. 119/2013
Art. 3 modifica all'articolo 3 del DPRReg. 119/2013
Art. 4 modifica all'articolo 8 del DPRReg. 119/2013
Art. 5 abrogazione dell'articolo 10 del DPRReg. 119/2013
Art. 6 modifiche all'articolo 12 del DPRReg. 119/2013
Art. 7 modifiche all'articolo 13 del DPRReg. 119/2013
Art. 8 abrogazione dell'articolo 14 del DPRReg. 119/2013
Art. 9 modifiche all'articolo 15 del DPRReg. 119/2013
Art. 10 modifiche all'articolo 16 del DPRReg. 119/2013
Art. 11 modifiche all'articolo 17 del DPRReg. 119/2013
Art. 12 modifiche all'articolo 18 del DPRReg. 119/2013
Art. 13 modifiche all'articolo 19 del DPRReg. 119/2013
Art. 14 modifiche all'articolo 20 del DPRReg. 119/2013
Art. 15 sostituzione dell'articolo 21 del DPRReg. 119/2013
Art. 16 modifiche all'articolo 22 del DPRReg. 119/2013
Art. 17 modifiche all'articolo 23 del DPRReg. 119/2013
Art. 18 modifiche all'articolo 24 del DPRReg. 119/2013
Art. 19 sostituzione dell'articolo 25 del DPRReg. 119/2013
Art. 20 sostituzione dell'allegato A al DPRReg. 119/2013
Art. 21 entrata in vigore
Allegato A

art. 1 modifiche all'articolo 1 del DPRReg. 119/2013

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: <<9 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 “Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione”>> sono sostituite dalle seguenti: <<42, comma 1, lettera h), della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004)”>>;

b) al comma 2 le parole: <<4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004)>> sono sostituite dalle seguenti: <<4/2005>>.

art. 2 modifiche all'articolo 2 del DPRReg. 119/2013

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola: <<operativa>> è sostituita dalle seguenti: <<legale o unità locale presso la quale vengo realizzate le iniziative sita>>;

b) la lettera d) del comma 4 è abrogata;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

<<4 bis. Sono escluse dai contributi le imprese:

a) che rientrano nei casi di esclusione dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, elencati nell'allegato A, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013;

b) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).>>;

d) al comma 5 dopo le parole: <<a contributo,>> sono inserite le seguenti: <<la sede legale o>>.

art. 3 modifica all'articolo 3 del DPRReg. 119/2013

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 sono inseriti i seguenti:

<<2 bis. Ai fini del riscontro del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

2 ter. Ai fini di cui al comma 2 bis, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dalla "impresa unica" di cui l'impresa richiedente fa parte a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

2 quater. Nel caso di cui al comma 2 ter, alla domanda di contributo possono alternativamente essere allegate le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà redatte ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, rilasciate dai legali rappresentanti delle altre imprese facenti parte della "impresa unica" attestanti tutti gli eventuali contributi ricevuti dalla stesse a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.>>.

art. 4 modifica all'articolo 8 del DPRReg. 119/2013

1. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 dopo le parole: <<titolo abilitativo>> è inserita la seguente: <<ove>>.

art. 5 modifiche all'articolo 10 del DPRReg. 119/2013

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica prima delle parole: <<presentazione delle domande>> sono inserite le seguenti: <<Riparto provinciale e>>;

b) prima del comma 1 è inserito il seguente:

<<01. Nel rispetto delle direttive di cui all'articolo 43, comma 2, della legge regionale 4/2005, sono determinate le risorse annuali destinate al finanziamento dei contributi di cui al presente regolamento, ripartite per singolo territorio provinciale.>>;

c) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. La domanda di contributo è presentata dall'impresa richiedente al soggetto gestore ai fini dell'ammissione alla graduatoria della provincia nella quale è stabilita la sede legale o l'unità locale di cui all'articolo 2, comma 5, presso cui sono svolte le iniziative di cui all'articolo 7. Per soggetto gestore si intende Unioncamere FVG ovvero il soggetto o i soggetti cui sono delegate le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi ai sensi dell'articolo 1, comma 2.>>;

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, entro il termine iniziale e finale di presentazione delle domande stabilito con deliberazione della Giunta regionale. Ai sensi dell'articolo 156, comma 5, della legge regionale 2/2002 resta esclusa dal contributo l'iniziativa alla quale il beneficiario abbia dato avvio prima della presentazione della domanda.>>;

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

<<4 bis. L'istante che in corso d'istruttoria intende ritirare la domanda presentata ne dà tempestiva comunicazione.>>;

f) il comma 7 è sostituito dal seguente:

<<7. La domanda si considera validamente inviata se:

a) è inviata mediante la casella di PEC dell'impresa richiedente;

b) è sottoscritta:

1) con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta, oppure

2) con firma autografa del legale rappresentante apposta sulla versione cartacea, successivamente scannerizzata, ed inviata tramite PEC corredata dalla documentazione richiesta, unitamente ad un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità.>>;

g) alla fine del comma 9 sono aggiunte le parole:<< comma 3>>.

art. 6 modifiche all'articolo 12 del DPRReg. 119/2013

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Le domande per accedere ai contributi di cui al presente regolamento sono redatte nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo, secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, disponibile sul sito internet di Unioncamere FVG e del soggetto gestore.>>;

b) alla lettera b) del comma 2 le parole: <<lettere c) e d)>> sono sostituite dalle seguenti: << lettera c), e comma 4 bis, lettera b),>>;

c) al numero 3 della lettera b) del comma 2 le parole: <<all'ufficio competente>> sono sostituite dalle seguenti: <<al soggetto gestore>>;

d) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

<< c) dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 3 e

contenente altresì l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante;>>.

art. 7 modifiche all'articolo 13 del DPRReg. 119/2013

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 dopo le parole: <<L'Ufficio competente>> sono inserite le seguenti: <<a cui inviare la domanda a mezzo PEC ed>>;

b) la lettera e) del comma 1 è abrogata;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Ai fini della comunicazione dei dati previsti al comma 1, il responsabile del procedimento predispone un'apposita nota informativa e la rende disponibile in allegato allo schema di domanda, sul sito internet di Unioncamere FVG nonché del soggetto gestore.>>.

art. 8 abrogazione dell'articolo 14 del DPRReg. 119/2013

1. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 è abrogato.

art. 9 modifiche all'articolo 15 del DPRReg. 119/2013

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è abrogato;

b) la lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

<< b) la domanda non è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante, nel caso di cui all'articolo 10, comma 7, lettera b), numero 1, o non è sottoscritta con firma autografa dal legale rappresentante e/o non è accompagnata da documento di identità scannerizzato, nel caso di cui all'articolo 10, comma 7, lettera b), numero 2;>>;

c) dopo la lettera c) del comma 4 sono inserite le seguenti:

<<c bis) la domanda è trasmessa mediante casella di PEC diversa da quella dell'impresa richiedente;

c ter) la domanda è inviata ad indirizzo di PEC diverso da quello comunicato con le modalità di cui all'articolo 13;>>;

d) alla lettera e) del comma 4 dopo le parole: <<rispetto alla prima>> sono inserite le seguenti: <<ritenuta istruibile>>;

e) al comma 5 le parole: <<L'Ufficio competente>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il soggetto gestore>>.

art. 10 modifiche all'articolo 16 del DPRReg. 119/2013

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: <<sono concessi>> sono inserite le seguenti: <<dal soggetto gestore>> ed alla fine sono aggiunte le seguenti: <<nell'ambito di specifiche graduatorie su base provinciale>>;

b) al comma 2 le parole: <<L'Ufficio competente>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il soggetto gestore>>;

c) al comma 3 le parole: <<ai sensi delle direttive emanate dalla Giunta regionale di cui all'articolo 43, comma 2, della legge regionale 4/2005, ed avuto riguardo ai limiti di disponibilità del Fondo per i contributi alle imprese, previsto dall'articolo 44 della legge medesima>> sono sostituite dalle seguenti: <<nei limiti delle risorse disponibili a valere su ciascuna graduatoria provinciale>>;

d) al comma 4 le parole: <<L'Ufficio competente>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il soggetto gestore>> e le parole: << dall'impinguamento del Fondo di cui al

comma 3>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla destinazione di nuove risorse a valere sulla specifica graduatoria>>;
e) al comma 5 la parola: <<4>> è sostituita dalla parola: <<3>>;
f) al comma 8 le parole: <<L'Ufficio competente>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il soggetto gestore>>;
g) al comma 9 le parole: <<L'Ufficio competente>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il soggetto gestore>>;
h) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
<<10 bis. Fermo restando il rispetto del termine procedimentale di cui al comma 3, con deliberazione della Giunta regionale possono essere prorogati per un periodo massimo di sei mesi i termini di cui al comma 4, secondo periodo, relativo all'utilizzo delle risorse che si rendano disponibili, e di cui al comma 10, relativo all'archiviazione d'ufficio.>>.

art. 11 modifiche all'articolo 17 del DPRReg. 119/2013

1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. I soggetti beneficiari presentano la rendicontazione della spesa sostenuta per la realizzazione dell'iniziativa entro il termine stabilito con il provvedimento di concessione dell'incentivo. Il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione è di ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione.>>;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. È consentita la richiesta di una sola proroga del termine stabilito con il provvedimento di concessione, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. La proroga è autorizzata dal soggetto gestore entro il limite massimo di sei mesi.>>;
c) alla fine del comma 4 sono aggiunte le seguenti parole: <<alla regolarizzazione o all'integrazione>>;
d) al comma 5 le parole: <<L'Ufficio competente>> sono sostituite dalle seguenti: <<il soggetto gestore>>;

art. 12 modifiche all'articolo 18 del DPRReg. 119/2013

1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 1 le parole: <<L'Ufficio competente>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il soggetto gestore>>;
b) al comma 5 le parole: <<dalla liberatoria del fornitore, redatta secondo il modello allegato alla rendicontazione delle spese ovvero dalla fattura quietanzata dal fornitore con dicitura <<pagato>>, la firma, la data e il timbro del fornitore medesimo>> sono sostituite dalle seguenti: <<con dichiarazione liberatoria del fornitore oppure con copia del documento di spesa riportante la dicitura "pagato" con firma, data e timbro della ditta del fornitore apposti sull'originale del documento>>;
c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
<<6 bis. Il soggetto gestore procede alla revoca del contributo qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a contributo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, come

da eventuale variazione approvata ai sensi dell'articolo 19, comma 2.>>.

art. 13 modifiche all'articolo 19 del DPRReg. 119/2013

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 le parole: <<all'Ufficio competente>> sono sostituite dalle seguenti: <<al soggetto gestore>>;
- b) il comma 4 è abrogato.

art. 14 modifiche all'articolo 20 del DPRReg. 119/2013

1. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: <<L'Ufficio competente>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il soggetto gestore>>;
- b) al comma 2 le parole: <<dall'Ufficio competente>> sono sostituite dalle seguenti: <<dal soggetto gestore>> e le parole: <<, tenuto conto delle direttive emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge regionale 4/2005 ed avuto riguardo ai limiti di disponibilità del Fondo per i contributi alle imprese previsto dall'articolo 44 della legge medesima>> sono soppresse;
- c) all'inizio del comma 7 sono inserite le seguenti parole: <<Ai sensi dell'articolo 157, comma 4, della legge regionale 2/2002,>>;
- d) al comma 8 le parole: <<L'Ufficio competente>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il soggetto gestore>>;
- e) al comma 9 le parole: <<l'Ufficio competente>> sono sostituite dalle seguenti: <<il soggetto gestore>>.

art. 15 sostituzione dell'articolo 21 del DPRReg. 119/2013

1. L'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 è sostituito dal seguente:

<<Art. 21

(Sospensione dell'erogazione del contributo)

1. L'erogazione del contributo è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.

art. 16 modifiche all'articolo 22 del DPRReg. 119/2013

1. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 le parole: <<Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla>> sono sostituite dalle seguenti: <<Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della>>;
- b) alla lettera b) del comma 2 le parole: <<l'Ufficio competente>> sono sostituite dalle seguenti: <<il soggetto gestore>>;
- c) la lettera f) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<< f) nel caso di cui all'articolo 18, comma 6 bis;>>;
- d) la lettera g) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<g) non siano rispettati gli obblighi di cui all'articolo 24, comma 1.>>.

art. 17 modifica all'articolo 23 del DPRReg. 119/2013

1. Al comma 4 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 le parole: <<all'eventuale comunicazione dell'Amministrazione regionale dell'assegnazione di>> sono sostituite dalle seguenti: <<a quando non si rendano disponibili>> e alla fine sono aggiunte le seguenti parole: <<ai sensi dell'articolo 16, comma 4, secondo periodo>>.

art. 18 modifiche all'articolo 24 del DPRReg. 119/2013

1. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera d) del comma 1 è abrogata;
 - b) la lettera f) del comma 1 è abrogata;
 - c) la lettera g) del comma 1 è abrogata;
 - d) la lettera h) del comma 1 è abrogata;
 - e) la lettera i) del comma 1 è abrogata;
 - f) la lettera l) del comma 1 è abrogata.

art. 19 sostituzione dell'articolo 25 del DPRReg. 119/2013

1. L'articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 è sostituito dal seguente:

<<Art. 25

(Vincolo di destinazione e subentro nella posizione contributiva)

1. I soggetti beneficiari dei contributi hanno l'obbligo di mantenere, a pena di revoca, la destinazione dei beni mobili per due anni decorrenti dalla data di presentazione della rendicontazione. Nell'ipotesi di contributi concessi per l'acquisto o la realizzazione di interventi riguardanti beni immobili, trova applicazione l'articolo 32 (Vincolo di destinazione dei beni immobili), comma 5 bis), della legge regionale 7/2000, per cui il beneficiario dei contributi ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto di contributo per i tre anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di contributi.

2. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione di cui al comma 1, i soggetti beneficiari trasmettono al soggetto gestore, entro il 28 febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In caso di inosservanza, il soggetto gestore procede ad ispezioni e controlli.

3. In caso di variazioni soggettive del beneficiario a seguito delle operazioni straordinarie di cui all'articolo 12 quater della legge regionale 4/2005, i contributi concessi possono essere confermati al soggetto subentrante, previa presentazione di specifica domanda di subentro, a condizione che tale soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti in capo al beneficiario originario e continui ad esercitare l'impresa senza soluzione di continuità e assuma gli obblighi relativi.

4. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dagli articoli 24, l'impresa subentrante presenta, secondo le indicazioni pubblicate sul sito internet del soggetto gestore e comunque su quello di Unioncamere FVG, entro tre mesi dalla registrazione dell'atto relativo alle operazioni straordinarie di cui al comma 3 domanda di subentro contenente:

- a) copia dell'atto registrato relativo all'operazione straordinaria ed una relazione sull'operazione straordinaria medesima;
- b) richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;
- c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio

dell'impresa senza soluzione di continuità e l'assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma del contributo.

5. Il provvedimento del soggetto gestore conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 3 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.

6. Nel caso in cui le variazioni soggettive di cui al comma 3 abbiano luogo precedentemente alla concessione del contributo, l'impresa subentrante presenta la domanda di subentro nel procedimento, nelle forme e nei termini di cui al comma 4, e il soggetto gestore avvia nuovamente l'iter istruttorio.

7. La domanda di subentro di cui al comma 6 non comporta la sospensione del termine di approvazione della graduatoria di cui all'articolo 16, comma 3. L'eventuale concessione del contributo all'impresa subentrante è sottoposta a condizione sospensiva correlata all'esito dell'iter istruttorio di cui al comma 6.>>.

art. 20 sostituzione dell'allegato A al DPRReg. 119/2013

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione 119/2013 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

art. 21 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

Sostituzione dell'allegato A al DPreg. 119/2013

<<Allegato A

(Riferito all'articolo 4, comma 1)

REGIME DI AIUTO "DE MINIMIS". SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis":

a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (UE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

1) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,

2) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti de minimis concessi a norma di detto regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per:

a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) n. 104/2000;

b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende

per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

4. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013.>>.

VISTO: IL PRESIDENTE